

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"  
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 15 del 11 GIU. 2025

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito scaturente a titolo di spese legali dalle sentenze del Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze .....

Cap. .... Spese per .....

Somma stanziata € .....  
Impegni assunti € .....  
Fondo disponibile € .....

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	


Visto ed iscritto a ..... N. ....  
de ..... Cap. ....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ ..... PRESO NOTA IN  
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 13/06/2025

IL CAPO SERVIZIO



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prof. n. .... del .....

Il Compilatore .....

IL CAPO SETTORE

Visto:

**E.L.R. TEATRO MASSIMO**  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Castrogiovanni

*Parabene*

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito scaturente a titolo di spese legali dalle sentenze del Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso che:

Con relazione del Sovrintendente del 27 maggio 2025 (Allegato A), avente per oggetto: *“Riconoscimento del debito scaturente a titolo di spese legali dalle sentenze del Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023)”*, è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

*“In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo, si rappresenta che, con ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati in data 13.11.2023, notificati a mezzo pec del 04.12.2023, iscritti, rispettivamente, ai n.ri R.G. 11591/2023, 11592/2023 e 11702/2023, (allegato 1), i sig.ri Nicotra Pasquale Gaetano, Di Bella Giuseppe e Musarra Emanuele, dipendenti dell’Ente, rappresentati dall’avvocato Cristina Capodicasa, hanno intentato un’azione legale nei confronti dell’Ente, volti ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Teatro Massimo Bellini di Catania, nonché a percepire i relativi incrementi stipendiali di cui al CCNL di settore, gli scatti di anzianità e le differenze retributive conseguentemente maturate.*

*Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa che i ricorrenti Nicotra Pasquale Gaetano, Di Bella Giuseppe e Musarra Emanuele hanno lavorato presso l’Ente con le mansioni di addetti alla prevenzione incendi, riconducibili al livello 4° dell’area tecnico-amministrativa, del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche, inizialmente, in forza di reiterati contratti di natura subordinata a termine. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l’immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell’Ente, tra cui i ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., essi sono stati assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la medesima mansione di addetti al servizio prevenzione incendi – liv. 4° – Area Tecnico/amministrativa ed agli stessi, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, sono stati riconosciuti, successivamente alla data di inquadramento, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.*

*Ciò precisato, l’Ente, a seguito della notifica dei ricorsi da parte dei dipendenti sopra specificati, si è costituito nei predetti giudizi col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, rilevando, in primo luogo, l’intervenuta prescrizione quinquennale per tutto quanto dedotto e richiesto anteriormente ai 5 anni dal deposito del ricorso, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 36197/2023 del 28 dicembre 2023, la quale ha confermato la tesi della decorrenza del termine prescrizione in corso di rapporto di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ed altresì contestando, nel merito, l’infondatezza della domanda proposta dai ricorrenti.*

*I predetti giudizi sono stati definiti, rispettivamente, con sentenze n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023), trasmesse con lettera all’Avvocatura Distrettuale il 18.02.2025, con le quali il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento dei predetti ricorsi, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura, ha condannato l’Ente alla rettifica della ricostruzione di carriera dei ricorrenti effettuata nel marzo 2023, a seguito delle procedure di stabilizzazione, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente prestato a tempo determinato, nonché, alla luce dell’applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti, al riconoscimento degli scatti stipendiali e, nei limiti dell’intervenuta*

prescrizione, al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive maturate da ciascuno a decorrere dal 13 giugno 2017, tenuto conto del servizio effettivamente prestato dagli stessi sulla base della documentazione in atti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre gli accessori come per legge. Considerata la parziale soccombenza, l'Ente è stato condannato, altresì, alla refusione delle spese di lite in ragione della metà, liquidate, nell'intero, in € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Le sentenze di cui sopra non sono state opposte, considerato che l'Avvocatura Distrettuale con lettera del 18.02.2025 prot. 14446 sopra citata ha comunicato l'inopportunità di proseguire il giudizio, ritenendo le sentenze coerenti con gli elementi probatori acquisiti in istruttoria e con i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria sulle questioni giuridiche principali oggetto del contendere.

Pertanto, nelle more di procedere, per ciascuno dei ricorrenti, alla quantificazione della somma dovuta a seguito della ricostruzione di carriera, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente prestato a decorrere dalla data del 13 giugno 2017, trattandosi di una procedura complessa che richiede tempi tecnici più lunghi, si ritiene necessario pagare le spese legali determinate nei termini di cui sopra, stante l'esecutività immediata dei superiori provvedimenti giurisdizionali e l'obbligo di evitare l'aggravarsi di spese a carico dell'Ente per interessi ed eventuali, ulteriori, spese di esecuzione.

Le spese legali dei giudizi di che trattasi, corrispondono in dettaglio alle seguenti somme:

<b>Onorari</b>	<b>€ 1.850,00 (€ 3700,00/2)</b>
<b>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</b>	<b>€ 277,50</b>
<b>Cassa Avvocati (4%)</b>	<b>€ 85,10</b>
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 2.212,60</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 486,77</b>
<b>Totale a ricorrente</b>	<b>€ 2.699,37</b>
<b><u>Totale complessivo (€ 2.699,37 X 3) = 8.098,11</u></b>	

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente, derivante dalla procedura di recupero forzoso che sarà intrapresa dai ricorrenti per il recupero delle spese legali, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dai titoli in oggetto e al successivo impegno e pagamento della spesa di cui si tratta.

A tal fine, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente.

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di sua competenza";

**Viste le sentenze del Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023), notificate a mezzo pec il 13.2.2025;**

**Atteso che le somme a debito scaturenti dai predetti titoli esecutivi, sono state indicate nella relazione del Sovrintendente sopra trascritta, alla quale si rimanda integralmente:**

**Atteso che la somma a debito scaturente dai predetti atti giudiziari ammonta ad € 8.098,11 (in dettaglio, per ciascun ricorrente: Onorari € 1.850,00 (€ 3700,00/2); Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 277,50; Cassa Avvocati (4%) € 85,10; Totale imponibile € 2.212,60; IVA 22% su Imponibile € 486,77; Totale complessivo (€ 2.699,37 X 3) = 8.098,11**

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;

**Preso atto** che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione dei titoli oggetto del presente atto deliberativo, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, come di seguito specificato;

**Visto** il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, secondo il quale *"le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente"*.

**Ritenuto** di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza sopraccitata;

**Atteso** che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024;

**Rilevato** che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025),
- 8.098,11	+ 8.098,11

**Visto** l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*.

**Rilevato** che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sicilia;

**Visti:**

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;

- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e il pluriennale 2024/2026, approvato dall'Assessorato con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 1308/S8 del 15 maggio 2025 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 giugno 2025, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, limitata alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- l'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva da parte dei creditori;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 06 GIUGNO 2025, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Con i poteri di legge

**DELIBERA**


- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, delle sentenze del Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, n. 512/2025, del 4/2/2025 (Nicotra Pasquale Gaetano – R.G. n. 11591/2023), n. 513/2025, del 4.2.2025 (Di Bella Giuseppe – R.G. n. 11592/2023), e n. 552/2025, del 6/2/2025 (Musarra Emanuele – R.G. n. 11702/2023).
- Prendere atto che con le predette sentenze, per ciascun ricorrente, l'Ente è stato condannato:
  - a procedere alla rettifica della ricostruzione di carriera dei ricorrenti effettuata nel marzo 2023, a seguito delle procedure di stabilizzazione, considerando integralmente il periodo di servizio precedentemente prestato a tempo determinato, nonché, alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti, al riconoscimento degli scatti stipendiali e, nei limiti dell'intervenuta prescrizione, al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive maturate da ciascuno a decorrere dal 13 giugno 2017, tenuto conto del servizio effettivamente prestato dagli stessi sulla base della documentazione in atti, detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo, oltre gli accessori come per legge;
  - alla refusione delle spese di lite in ragione della metà, liquidate, nell'intero, in € 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
- Per l'effetto, nelle more di procedere, per ciascuno dei ricorrenti, alla quantificazione della somma dovuta a seguito della ricostruzione di carriera, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente nel caso di mancato o ritardato pagamento della somma stabilita nelle sentenze di cui sopra, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dai predetti titoli nella somma complessiva di € 8.098,11, così come dettagliata in parte motiva da intendere qui integralmente riportata e trascritta;
- Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 8.098,11	+ 8.098,11

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, anno di competenza 2025;


- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati alla Procura Generale della Corte dei Conti e/ la Corte dei Conti Sicilia;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

**Il Presidente del C.d.A.**  
**Avv. Enrico Trantino**



**I Componenti del C.d.A.:**

**dr.ssa Daniela Lo Cascio**



**Prof. Antonio D'Amico**



